



ser i prestiti su polizze.

Il Direttore Generale sottopone al Consiglio il seguente rapporto.

L'Istituto, giusta l'art. 15, punto 5° del C. N. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al D.P.R. del 13 febbraio 1959 n° 449 è autorizzato a concedere prestiti su polizze nei limiti del corrispondente valore di riscatto.

Il tasso di interesse applicato attualmente dall'Istituto ai normali prestiti su polizze è del 6,50% lordo, comprensivo cioè di ogni onere fiscale, limitato finora alla tassa di sovvenzione pari allo 0,073% (dato che l'imposta generale sull'entrata sul pagamento degli interessi gravava direttamente sugli assicurati) dimodoché l'Istituto rinvoca su detti prestiti il tasso netto del 6,424%.

Ai prestiti destinati all'esclusivo pagamento dei premi o di interessi su prestiti, viene applicato il tasso di favore del 5,50% lordo, pari ad un tasso netto del 5,42%.

Il Servizio affari patrimoniali mobiliari:

- ritenuto che in base alle condizioni generali di polizza (art. 5) l'Istituto non può negare il prestito richiesto dall'assicurato;